

Report del Monitoraggio Legislativo settimana dal 14 al 18 Luglio 2014

INDICE

1. Settore biologico.....pag. 3-9

- Audizioni informali sui prodotti biologici
- Svolgimento interrogazione sulla tutela del made in Italy agroalimentare
- Consiglio agricoltura sui prodotti biologici
- Approvato alla Camera il DDL su agricoltura sociale
- Regolamento UE su regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
- Emendamento sull'agricoltura biologica nel DL Competitività

1. Settore biologico

- *Audizioni informali sui prodotti biologici*

Nel corso della settimana sono stati ascoltati informalmente, presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera e nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. [302](#) Fiorio, recante la **riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica**, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea - Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final), i seguenti soggetti:

- professor Silvio Franco, ricercatore in economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di economia e impresa (DEIm) dell'Università degli studi della Tuscia; rappresentanti dei Bio-Distretti Cilento, Grecanico, Via Amerina e Forre, di Greve in Chianti, del Chianti storico, di San Gimignano, della Val di Gresta, della Val di Vara, delle Valli Valdesi e Il Piceno.

Diretta Web: <http://webtv.camera.it/archivio?id=6656&position=0>

- Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari; rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

Diretta Web: <http://webtv.camera.it/evento/6662>

- Enio Campiglia, professore associato di agrometeorologia e altri insegnamenti presso il Dipartimento di produzione vegetale della Facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia; Fabio Caporali, professore ordinario di ecologia sistemica ed ecologia agraria presso il Dipartimento di produzione vegetale della Facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia; Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore della Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata". **Diretta Web:** <http://webtv.camera.it/evento/6670>

1. Settore biologico

- *Svolgimento interrogazione sulla tutela del made in Italy agroalimentare*

Il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero ha risposto, mercoledì 16 luglio, presso la 9a Commissione Agricoltura del Senato, all'interrogazione [n. 3-01033](#) (ex 4-01934) sulla **tutela del made in Italy mediante l'etichettatura dei prodotti agroalimentari**.

Olivero ha rilevato che la citata tutela del *Made in Italy* agroalimentare, da conseguire anche attraverso un'adeguata etichettatura dei relativi prodotti, rappresenta **uno degli obiettivi prioritari cui tende non solo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche l'intero Paese**, considerata la rilevanza che il settore riveste per l'economia nazionale. In tale ottica, infatti, negli ultimi anni sono stati individuati strumenti sempre più efficaci per difendere la qualità e l'identità dei prodotti agroalimentari italiani, sia dentro che fuori dai confini nazionali. Olivero ha ricordato che in tale contesto, l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 ha introdotto il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso "l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana". Successivamente, al fine di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano nonché per assicurare ai consumatori una completa informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, è stata emanata la legge 3 febbraio 2011 n. 4 che, pur disponendo l'indicazione del luogo di origine o di provenienza nell'etichettatura dei prodotti alimentari, ha tuttavia rinviato a successivi decreti ministeriali le modalità per il relativo adempimento. Olivero ha quindi sottolineato che tali decreti non sono stati emanati per la difficoltà di coordinare l'obbligo stabilito dalla legge n. 4 del 2011 con le norme europee che prevedono, invece, regimi facoltativi di etichettatura, contemplando l'indicazione obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare. Riguardo agli impegni assunti dal Governo a seguito della mozione n. 1-00311 (approvata dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 2014) per adottare, compatibilmente con la normativa europea, i citati decreti ministeriali al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera, Olivero ha ricordato che **alla fine del 2014 entreranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento n. 1169 del 2011 che consentono agli Stati membri di dotarsi di una normativa di maggiore dettaglio sul sistema di etichettatura, introducendo ulteriori disposizioni sull'indicazione obbligatoria del Paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza**. Olivero ha infine richiamato l'attenzione sulla progressiva realizzazione delle nuove disposizioni in materia di indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza, di cui all'articolo 26 del regolamento n. 1169 del 2011, che si concluderà a livello europeo alla fine del corrente anno e che renderà più chiaro anche il percorso di attuazione della stessa legge n. 4 del 2011. **Con l'entrata in vigore di tali disposizioni, il Governo disporrà degli strumenti per difendere la qualità dei prodotti italiani, per procedere ad una piena attuazione della legge n. 4 del 2011, compatibilmente con le norme europee, la cui attuazione avverrà notificando i decreti attuativi della legge per l'etichettatura a livello di progetto, nel rispetto della direttiva 98/34/CE.**

1. Settore biologico

- *Consiglio agricoltura sui prodotti biologici*

Nel corso del Consiglio Agricoltura dello scorso 14 luglio sono state presentate le linee guida ed il piano che fissa gli obiettivi per il settore della ricerca in Italia, dopo lavoro condiviso con Regioni istituzioni ed i soggetti del comparto. **Per il testo:**
http://www.politicheagricole.it/flex/files/1/a/5/D.b3f92fcc8bdc0d542a6/Slide_PIANORICERCA.pdf

La Presidenza del Consiglio ha tra l'altro dichiarato che **l'agricoltura biologica** costituisce una priorità nel suo programma di lavoro. "E' importante rafforzare il quadro normativo. Al dibattito di oggi, la Presidenza italiana avrà gli sforzi per raggiungere un orientamento generale su questo importante dossier"- ha sottolineato il presidente del Consiglio, Maurizio Martina. Le nuove regole proposte per la produzione biologica hanno sollevato preoccupazioni per un certo numero di delegazioni soprattutto sulle deroghe limitate e sui sistemi di controllo in questa proposta della Commissione. Un certo numero di delegazioni si sono opposte ad un uso esteso di atti delegati. **Per le conclusioni del Consiglio:**
<http://italia2014.eu/media/1404/press-release-council-meeting-agriculture-and-fisheries-14-july-2014.pdf>

1. Settore biologico

- *Approvato alla Camera il DDL su agricoltura sociale*

L'Assemblea della Camera ha approvato in data 15 luglio 2014 il testo unificato delle [proposte di legge C.303, C.760, C. 930, C.1019 e C.1020](#) recante **disposizioni in materia di agricoltura sociale**. Si tratta di un testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare sulle quali si è svolto un approfondito iter istruttorio presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera. Anzi, ci sono voluti sette anni di incubazione e tre legislature per la legge che crea una corsia preferenziale per i prodotti delle aziende agricole sociali nelle mense scolastiche e ospedaliere; spazi riservati alle aziende agricole con ispirazione sociale nei mercati; priorità alle attività di agricoltura sociale per l'assegnazione di terre demaniali e per le terre confiscate alle mafie.

Nello specifico, il testo è composto di **7 articoli**.

Il primo concerne **le finalità della legge**, in quanto mira a definire la promozione dell'agricoltura sociale nel rispetto dei principi previsti anche dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle competenze regionali. Mira a promuoverla nel suo profilo poliedrico, che ricomprensce anche lo sviluppo nell'ambito dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari, dei servizi educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali di zone rurali svantaggiate.

L'articolo 2 punta a dare una **declinazione puntuale della definizione di agricoltura sociale**, per la quale si intendono: le attività esercitate dagli imprenditori agricoli come da articolo 2135 del codice civile che puntano a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, compresi gli agrinido nonché l'accoglienza e il soggiorno di persone in difficoltà appunto come disabili e persone anziane; prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale (pensiamo all'ippoterapia, alla coltivazione di piante, ai progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare puntando sulla consapevolezza).

L'articolo 3 concerne il **riconoscimento degli operatori in ambito di agricoltura sociale**.

L'articolo 4 riguarda invece **l'organizzazione dei produttori**, che appunto possono costituirsi in organizzazioni per attività di agricoltura sociale.

L'articolo 5 riguarda i **locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale**, con la previsione di interventi anche da parte delle regioni per il recupero e la valorizzazione di immobili dismessi in ambito rurale che possono essere funzionali alla promozione dell'attività di agricoltura sociale. Basti pensare, nel Mezzogiorno, a quanti immobili – e lo dico da deputato calabrese – possono essere coinvolti in tale progetto, a partire da quelli dell'ente di riforma.

L'articolo 6 interessa invece le **misure di sostegno**. Ad esempio, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agro-alimentari provenienti appunto da agricoltura sociale.

L'articolo 7 che riguarda la costituzione presso il Ministero dell'**Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale** che rappresenterà la vera struttura nevralgica per definirne la missione, la funzione, gli ambiti di agricoltura sociale nonché per

1. Settore biologico

- *Approvato alla Camera il DDL su agricoltura sociale*

monitorare buone pratiche, valutarne l'impatto, scorgerne criticità e attenzionare istituzionalmente quelli che sono eventualmente gli interventi da adottare per migliorare l'esercizio di tale strumento.



- *Regolamento UE su regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi*

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L177/42 del 17 giugno 2014, il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 644/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il **regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi**. Il nuovo atto legislativo apporta modifiche agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Regolamento di Esecuzione \(UE\) N. 644/2014 in ITALIANO](#)

[Regolamento di Esecuzione \(UE\) N. 644/2014 in INGLESE](#)

1. Settore biologico

- *Emendamento sull'agricoltura biologica nel DL Competitività*

Nel corso della settimana è proseguito l'esame, in sede referente e in prima lettura, presso le Commissioni riunite 10a Industria e 13a Territorio del Senato del ddl di **Conversione in legge del decreto legge n. 91/2014 sulla "competitività" (AS. 1541)**. Sono stati presentati circa 1.700 emendamenti tra i quali vi segnalo il seguente sull'**agricoltura biologica**:

7.0.5

[SAGGESE](#), [FORMIGONI](#), [CANDIANI](#), [DALLA TOR](#), [DONNO](#), [PANIZZA](#), [RUTA](#), [SCOMA](#), [STEFANO](#), [SUSTA](#), [GAETTI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica

1. Settore biologico

- *Emendamento sull'agricoltura biologica nel DL Competitività*

amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».